

Studio Menato

Si segnala che il Legislatore ha introdotto due nuovi obblighi di trasparenza per le Associazioni.

Il primo obbligo di trasparenza è stato introdotto dalla L. 3/2019 cosiddetta "spazza corrotti" che ha previsto degli **obblighi in materia di trasparenza** oltre che ai partiti politici anche **tutti gli enti del terzo settore** i cui **organi direttivi** siano composti in tutto o in parte da **persone che abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi politici o amministrativi**.

La norma impone agli enti i cui **presidenti o componenti del consiglio direttivo** abbiano ricoperto **ruoli pubblici nei dieci anni precedenti di pubblicare**, nei siti internet, il **rendiconto di esercizio** corredato dal **verbale di approvazione del rendiconto di esercizio**.

Tali documenti dovrebbero poi essere **trasmessi ai Presidenti delle Camere, i quali dovrebbero darne evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano**.

Il secondo obbligo di trasparenza è stato introdotto dall'[articolo 1, commi 125–129, L. 124/2017](#) (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) che ha previsto, per i soggetti che intrattengono **rapporti economici con le pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici**, tra cui le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di **Onlus** (ai sensi del **D.Lgs. 460/1997**) l'**obbligo di pubblicare**, nei propri **siti o portali digitali** (per le imprese nelle proprie note integrative), le informazioni relative a **“sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere”, superiori a 10.000 Euro, ricevuti da pubbliche amministrazioni**.

Attenzione che per vantaggi economici di qualunque genere devono essere considerati, anche l'eventuale messa a disposizione gratuita (o a canone convenzionato) da parte di un Ente pubblico, di una sede a favore dell'associazione. Qui il vantaggio economico per l'associazione sarà costituita dalla differenza tra l'eventuale canone di locazione pagato all'ente pubblico ed il prezzo della locazione praticato normalmente dall'ente pubblico nei confronti di altri soggetti.

Per questo secondo obbligo il consiglio è quello di chiedere all'Ente pubblico, con il quale l'associazione ha intrattenuto rapporti economici, se ha avuto vantaggi economici ed il loro ammontare.

Questo perchè sarà lo stesso Ente pubblico che ha "erogato" vantaggi economici all'associazione che dovrà controllare l'avvenuta pubblicazione sul sito dell'associazione dell'ammontare e del tipo di vantaggio economico ottenuto dall'associazione.

Le sanzioni in caso di violazione di questo secondo obbligo di trasparenza sono pari all'**1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000**. Con il provvedimento di irrogazione della sanzione viene stabilito altresì il termine entro il quale **ottemperare all'obbligo di pubblicazione**.

Studio Menato

Il **perdurare dell'inosservanza di detto obbligo** nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la **restituzione integrale delle somme** ai soggetti eroganti entro **i successivi tre mesi**.

Si segnala che il termine di pubblicazione per questi obblighi è il 30 giugno dell'anno successivo di ogni esercizio sociale e questi obblighi decorrono già per l'anno 2018 quindi la prima scadenza è il 30.06.2019.

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgo distinti saluti

Dott. Andrea Menato